consorzio della bonifica
Renana

Consorzio della Bonifica Renana

Contratto integrativo aziendale 2013 - 2015

Il giorno 17 ottobre 2013, presso la sede del Consorzio della Bonifica Renana, in via S. Stefano 56, Bologna, tra le Rappresentanze sindacali - Aziendali nelle persone di Roberto Cassanelli, Gaudenzio Ascari, Costantino Bartoli, Sergio Stignani, Fabrizio Gangi, Marco Rigotti, Marco Mariotti, Matteo Tosi assistiti dai Rappresentanti territoriali nelle persone di Fabio Bonettini, Paolo Tosti, Marco Ramponi e i rappresentanti del Consorzio della Bonifica Renana, nelle persone di Tamburini Giovanni, Paolo Pini, Gabriele Rosa e Ugo Onofri

Premesso che:

- l'art. 154 del vigente CCNL prevede la contrattazione integrativa aziendale per l'istituzione di un premio di risultato (contrattazione di 2° livello);
- diverse altre norme contrattuali prevedono la regolamentazione di alcuni istituti mediante specifici accordi tra le RSA e il Consorzio;
- in data 10 giugno 2013 in atti al prot. n. 4397 è pervenuta la formale comunicazione da parte delle RSA di approvazione dell'integrativo dall'assemblea dei lavoratori del 7 giugno 2013;
- Il Contratto integrativo aziendale definitivo è stato approvato dal Comitato Amministrativo del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett."L" dello Statuto consortile
- Il giorno 19 giugno 2013 è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale 2013-2015 tra le Rappresentanze sindacali - Aziendali assistiti dai Rappresentanti territoriali e i rappresentanti del Consorzio della Bonifica Renana;

consorzio della bonifica
Renana

- Si è rivelato necessario integrare il contratto integrativo aziendale appena citato inserendo un chiarimento a verbale dell'art. 2, comma 3, in materia di indennità di trasferta;
- Si è rivelato altresì necessario integrare il contratto integrativo aziendale appena citato inserendo l'autodichiarazione di conformità del contratto al D.P.C.M. 22 gennaio 2013;

Tutto ciò premesso, e stabilito che le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, le Parti come sopra rappresentate concordano quanto segue.

CAPO I
Indennità di presenza e trasferte

Art. 1 – Buono pasto

Al personale dipendente del Consorzio viene riconosciuto, a fronte della prestazione di lavoro giornaliera, comunque non inferiore alle cinque ore di presenza, un "buono pasto" del valore di € 7,50.

Al personale che non intenda usufruire del buono pasto previsto al comma precedente, viene corrisposta una "indennità " pari a € 6,00 per ogni giornata intera di effettiva prestazione lavorativa, o frazione di giornata non inferiore alle cinque ore.

L'opzione, dovrà essere esplicitata in forma scritta, ed avrà applicazione a cadenza trimestrale.

Art. 2 – Indennità di trasferta

Al personale che presta la propria attività presso la Sede consortile (Bologna –via S.Stefano, 56), comandato occasionalmente a prestare la propria opera al di fuori del comune sede di lavoro, viene corrisposta, in sostituzione di quanto previsto all'art. 1, una indennità di trasferta onnicomprensiva pari a € 15,50. La prestazione lavorativa in trasferta deve essere di durata non inferiore alle quattro ore, prevedere la pausa pranzo e

consorzio della bonifica
Renana

essere documentata mediante la compilazione dell'apposita pagina web del programma gestionale.

L' indennità di trasferta prevista dal precedente comma sostituisce ad ogni effetto il trattamento di trasferta regolato dall'allegato "B" del CCNL. Restano pertanto non applicati gli istituti e le indennità del precitato allegato "B", ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12.

Al personale assegnato ai centri periferici, quando effettua la propria prestazione lavorativa all'interno dell'area del centro operativo di appartenenza (come da planimetria allegata), viene corrisposta una indennità forfettaria di trasferta, già comprensiva anche del buono pasto previsto all'art. 1, i cui importi sono riportati nell'allegato "A", per ogni giornata intera di effettiva prestazione lavorativa, o frazione di giornata non inferiore alle cinque ore.

Nel caso che detto personale venga comandato a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'area del centro operativo di appartenenza verrà corrisposta l'indennità prevista al precedente comma 1.

Le indennità previste al comma "3" del presente articolo avranno decorrenza dal 1° luglio 2013.

Per il personale di nuova assunzione la fascia di indennità sarà determinata tenendo conto dell'attività che sarà comandato a svolgere.

Il Consorzio provvederà a monitorare le trasferte effettuate dal personale periferico, informandone le R.S.A., al fine di verificare congiuntamente, se a seguito di significativi cambiamenti del numero di trasferte effettuate nell'anno, debbano essere apportati aggiornamenti all'assegnazione nelle fasce dei dipendenti interessati.

consorzio della bonifica Renana

Chiarimento a verbale:

Le parti si danno reciprocamente atto che l'indennità prevista al comma 3 è da intendersi così intesa e disciplinata:

€ 7,50 a titolo di "buono pasto", in particolare di indennità sostitutiva di vitto da corrispondersi al personale addetto a "strutture lavorative" ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

€ 2,70, € 4,50 e € 6,00 (differenza tra gli importi riportati nell'allegato "A" e € 7,50 di sui copra) a titolo di indennità di trasferta da corrispondersi al personale la cui attività lavorativa è svolta in luoghi sempre variabili e per i quali lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro;

Art. 3 – Indennità chilometrica

Al personale che su richiesta dell'Amministrazione utilizzi il proprio mezzo viene corrisposta l'indennità chilometrica prevista dall'art. 9 dell'allegato "B" del CCNL e aggiornato semestralmente con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio. L'indice di costo della benzina da prendere a riferimento per il calcolo di detta indennità è quello pubblicato sul bollettino dei prezzi medi provinciali della Camera di Commercio di Bologna.

CAPO II
Orari di lavoro

Art. 4 – Periodo di attuazione e articolazione dell'orario

L'orario lavorativo è fissato in 38 ore settimanali per tutti i dipendenti.

L'orario di lavoro ordinario si articola nelle modalità di seguito riportate.

consorzio della bonifica
Renana

Per la sede di Bologna:

Lunedì:	08.00-13.00	14,00-17.30
Martedì:	08.00-13.00	14,00-17.00
Mercoledì:	08.00-13.00	14,00-17.00
Giovedì:	08.00-13.00	14,00-17.00
Venerdì:	08.00-13.30	

La flessibilità in ingresso è di 1 ora, dalle 8.00 alle 9.00, per il mattino, mentre per il pomeriggio è pari a 30 minuti, dalle 14.00 alle 14.30.

La flessibilità prevista al comma precedente sarà organizzata in modo da garantire gli orari di apertura al pubblico e più in generale la funzionalità dell'ufficio.

La flessibilità potrà essere recuperata nella pausa pranzo o prolungando il termine dell'orario lavorativo. Il recupero massimo previsto nella pausa pranzo sarà pari a mezz'ora.

La modalità di calcolo dei ritardi in entrata sono misurati con riferimento all'unità minima del minuto primo.

Per le sedi operative periferiche (periodo dal 1 Novembre al 31 Marzo compresi):

Lunedì:	08.00-12.00	13.15-16.15
Martedì:	08.00-12.00	13.15-16.15
Mercoledì:	08.00-12.00	13.15-16.15
Giovedì:	08.00-12.00	13.15-16.15
Venerdì:	08.00-12.00	13.15-16.15

Per le sedi operative periferiche (periodo dal 1 Aprile al 31 ottobre compresi):

Lunedì:	07.45-12.00	13.15-17.00
Martedì:	07.45-12.00	13.15-17.00
Mercoledì:	07.45-12.00	13.15-17.00
Giovedì:	07.45-12.00	13.15-17.00
Venerdì:	07.45-12.00	13.15-17.00

consorzio della bonifica
Renana

Nel rispetto del C.C.N.L., eventuali variazioni future da applicarsi agli orari stabiliti con il presente Accordo andranno preventivamente concordate tra le Parti firmatarie.

Art . 5 – Orari di lavoro conseguenti particolari attività lavorative

Al fine di meglio razionalizzare l'attività cantieristica, l'uso delle macchine operatrici e le operazioni di diserbo dei canali consortili, si concorda sull'attivazione delle seguenti modalità e regimi di orario tenuto conto della particolarità delle attività:

- attività lavorativa con "orario prolungato", da attuarsi nel periodo da marzo ad ottobre, che potrà essere richiesto al personale tecnico/operativo dei 4 Distretti e dell'Azienda Agraria;
- attività lavorativa articolata per "turni", da attuarsi nel periodo da maggio ad agosto, che potrà essere richiesto al personale tecnico/operativo del 1° e 3° distretto e all'Azienda Agraria.

In forza di specifica autorizzazione maturata dal Direttore di Area, l'orario prolungato potrà essere effettuato eccezionalmente anche al di fuori del periodo sopra indicato.

Orario di lavoro prolungato

L'orario di lavoro "prolungato" coincide con l'orario ordinario delle sedi operative periferiche.

Il personale che effettua l'orario di lavoro prolungato deve pertanto trovarsi non presso la propria sede operativa ma sul luogo ove si svolgono i lavori nell'ora precisa di inizio lavoro, interrompere per pausa pranzo alle 12.00 precise, riprendere l'attività all'ora precisa di inizio lavoro e cessare l'attività all'ora precisa di fine lavoro.

Per il raggiungimento del luogo ove si svolgono i lavori sarà comandato al personale a tempo indeterminato di trattenere presso la propria abitazione, al di fuori dell'orario di lavoro, il mezzo consortile.

consorzio della bonifica
Renana

Orario di lavoro organizzato per turni

L'orario di lavoro organizzato in "turni" si articola dalle 6.00 alle 13.00 (primo turno) e dalle 13.00 alle 20.00 (secondo turno) con sosta di ½ ora dalle ore 9.30 alle ore 10.00 e dalle 16.30 alle ore 17.00; nella giornata del sabato è previsto un solo turno dalle 6.00 alle 12.00, con sosta di ½ ora dalle ore 9.30 alle ore 10.00.

Gli orari stabiliti al comma precedente dovranno essere garantiti dal personale comandato alla guida delle macchine operatrici e dal personale comandato ad intervenire nell'eventualità di guasti meccanici.

Di norma i turni sono effettuati a settimane alterne (mattino o pomeriggio).

Il personale deve trovarsi sul punto di inizio lavoro negli orari sopra riportati. Per il raggiungimento di detto punto sarà comandato al personale a tempo indeterminato di trattenere presso la propria abitazione, nell'intervallo tra un turno e l'altro, il mezzo consortile.

Al personale comandato a prestare la propria opera all'interno del Centro operativo di appartenenza vengono forfetariamente riconosciute due ore settimanali per il raggiungimento del punto inizio lavoro, in quanto il turno prevede 38 ore di lavoro in luogo alle 40 ore contrattuali.

Il personale comandato a svolgere il lavoro organizzato per turni è coordinato e supportato dagli assistenti, dal capo tecnico o da propri sostituti. Questo personale garantirà quindi la propria disponibilità ad intervenire, in caso di necessità, nelle ore 6.00/7.45, 12.00/13.15, 17.00/20.00 dal lunedì al venerdì, e nelle ore 6.00/12.00 del sabato.

Art. 6 – Indennità corrisposte per turni e orario prolungato

L'indennità riconosciuta ai dipendenti comandati a svolgere l'attività in orario prolungato è stabilita nei seguenti termini:

- indennità pari al valore di 1 ora di straordinario diurno per il personale comandato a prestare la propria opera all'interno dell'Area del Centro operativo di appartenenza;

- indennità pari al valore di 1,5 ore di straordinario diurno per il personale comandato a prestare la propria opera al di fuori dell'Area del Centro operativo di appartenenza.

- Per il personale periferico dei Settori Difesa del suolo e bonifica montana l'indennità sarà pari al valore di 1 ora di straordinario se l'attivazione dell'orario prolungato è riferito ad attività ricadenti nei comuni di Marzabotto e Sasso Marconi, del valore di 1,5 ore di straordinario se l'attività ricade al di fuori dei sopracitati comuni.

L'indennità riconosciuta ai dipendenti comandati a svolgere l'attività in orario organizzato in turni è stabilita nei seguenti termini:

- indennità di € 15,00 giornaliere al personale comandato a svolgere la propria attività in turni all'interno dell'Area del proprio Centro operativo;
- indennità di € 20,00 giornaliere al personale comandato a svolgere la propria attività in turni fuori dell'Area del proprio Centro operativo;
- indennità di € 15,00 giornaliere al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
- indennità di € 15,00 giornaliere, oltre alla normale corresponsione delle indennità previste per il lavoro straordinario, al personale non rientrante tra quello indicato all'art. 5 che sia chiamato ad interventi fuori del normale orario di lavoro a supporto delle attività previste dai turni.

Le indennità stabilite sopra sono da intendersi per giornata intera o comunque superiore alla metà della prestazione lavorativa richiesta.

consorzio della bonifica
Renana

CAPO III
Servizio di reperibilità

Art. 7 – Fondamenti del Servizio di reperibilità

Il Servizio di reperibilità è finalizzato a garantire la disponibilità di un numero precisamente individuato di dipendenti per l'espletamento del Servizio di Sicurezza Idraulica e difesa del suolo, per rispondere alle esigenze irrigue e di impiego della risorsa idrica da parte dei consorziati, e più in generale per far fronte ad eventi imprevedibili ed improvvisi attinenti la tutela del territorio che possono creare danni, disagi o situazioni di pericolo.

Il Servizio di reperibilità è strutturato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del vigente CCNL, su 2 livelli .

Art. 8 – Reperibilità di 1° livello

La reperibilità di 1° livello costituisce la prima risposta dell'Ente per far fronte agli eventi richiamati all' art. 7, comma 1, e prioritariamente per assolvere al Servizio di Sicurezza Idraulica.

Tutti i dipendenti inquadrati nei due Settori Difesa Idraulica e Irrigazione e nei due Settori Impianti sono tenuti ad effettuare, a rotazione, i turni di reperibilità di 1° livello, assumendo e svolgendo i ruoli e le funzioni stabiliti al successivo art. 9.

La reperibilità di 1° livello è articolata su turni settimanali di 7 giorni.

I componenti il turno settimanale di reperibilità di 1° livello saranno individuati, su proposta dei Capi Settore preposti, dal Direttore dell' Area tecnica, mediante disposizione scritta comunicata agli interessati con preavviso di almeno 20 giorni che riporti un calendario almeno trimestrale.

La regolamentazione della reperibilità è basata su quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del vigente CCNL.

I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno mantenere attivo il recapito che permette al Consorzio di rintracciarli rapidamente; a seguito della chiamata dovranno effettuare la prestazione con la massima tempestività.

consorzio della bonifica
Renana

Art. 9 – Ruoli e compiti per la reperibilità di 1° livello

Il sistema per il Servizio di reperibilità di 1° livello è strutturato su due aree distinte, centrale e occidentale - orientale.

Partendo da detta strutturazione, il sistema per il Servizio di reperibilità di 1° livello si articola su tre snodi organizzativi:

- Responsabile del turno di reperibilità;
- Collaboratori, uno per l'area centrale e uno per l'area occidentale - orientale;
- Squadre di operai per l'area centrale e uno per l'area occidentale - orientale.

Responsabile del turno di reperibilità

Il Responsabile del turno di reperibilità ha in primo luogo il compito di verificare in continuo la perfetta funzionalità del sistema, accertandosi che i dipendenti siano effettivamente rintracciabili, contattando i Collaboratori e mantenendo collegamenti telefonici o di altro genere tesi a monitorare costantemente la situazione.

Sulla base del compito fondamentale sopra stabilito, compete al Responsabile del turno di reperibilità:

- verificare in continuo i livelli idrometrici dei diversi corsi d'acqua e l'intensità delle precipitazioni di pioggia rilevabili, consultando direttamente i dati disponibili con i sistemi informatici, ma soprattutto interloquendo con i Collaboratori e con i Referenti per la reperibilità di 2° livello al fine di acquisire conoscenze e condividere analisi e valutazioni in merito all'evolversi delle situazioni idrometeorologiche;
- mantenere i rapporti con gli enti esterni, coordinandosi a tal fine con i Collaboratori ed eventualmente con i Referenti per la reperibilità di 2° livello; in questo contesto è al Responsabile del turno di reperibilità che viene affidato il numero di cellulare "dedicato" al quale le istituzioni esterne fanno confluire le diverse esigenze che richiedano l'intervento della Renana;

consorzio della bonifica Renana

- attivare e coordinare l'intero sistema di reperibilità, di 1° e di 2° livello, impartendo disposizioni ai Collaboratori e ai Referenti, condividendo con i medesimi le necessarie azioni operative e verificando la correttezza delle iniziative intraprese;
- tenere adeguatamente informata la Direzione circa l'evolversi degli eventi.

Assolvono al ruolo di Responsabile del turno di reperibilità, a rotazione, i Capi Settore e i vice Capi Settore interessati alla reperibilità di 1° livello.

Collaboratori

I Collaboratori sono destinati all'area centrale e all'area occidentale - orientale.

Compete ai Collaboratori:

A) monitorare in continuo le condizioni meteorologiche ed i livelli dei canali, interloquendo con il Responsabile del turno di reperibilità, con i Referenti per la reperibilità di 2° livello, con i Capi Settore e con i Colleghi, fornendo ai medesimi dati idrometeorologici, conoscenze, analisi, pareri;

B) svolgere più in generale un'attività di supporto al Responsabile del turno di reperibilità, fornendo informazioni, conoscenze, dati, collaborazione operativa;

C) mantenere i rapporti con gli Enti e i Consorziati, prestando costante attenzione a coordinarsi con le posizioni assunte verso l'esterno dal Responsabile del turno di reperibilità;

D) entrare in servizio tempestivamente in caso di necessità, informando il più rapidamente possibile il Responsabile del turno di reperibilità;

E) attivare, di concerto con il Responsabile del turno di reperibilità, la squadra di operai di propria competenza,

ordinando le appropriate manovre idrauliche e tutte le azioni finalizzate a risolvere la situazione che ha creato l'emergenza.

Assolvono al ruolo di Collaboratore, a rotazione, gli Assistenti e i vice Assistenti dei Centri operativi , e i responsabili tecnici dei Settori Impianti. Con specifico accordo tra le parti, potranno essere individuate altre figure da nominare Collaboratori.

Squadre di operai

Le squadre di operai, sono destinate una all'area centrale e l'altra all'area occidentale - orientale. In caso di necessità le squadre possono essere chiamate ad operare sull'intera area di pianura.

Compete alle squadre, disgiuntamente o in collaborazione tra di loro, svolgere tutte le attività operative e manuali in ottemperanza alle disposizioni impartire dal Collaboratore di riferimento, provvedendo in particolare alla attivazione, controllo, funzionamento e riparazione degli impianti idrovori ed irrigui, e in generale di tutti gli impianti consortili, provvedendo inoltre agli interventi richiesti sulla rete scolante o irrigua e sui manufatti idraulici connessi.

Art. 10 – Reperibilità di 2° livello

La reperibilità di 2° livello si attiva a rinforzo di quella di 1° livello per assolvere al Servizio di Sicurezza Idraulica a partire dalle fasi di Piena e di Allarme e in occasione di situazioni imprevedibili che richiedano la presenza di un maggior numero di dipendenti o che comunque è più opportuno affrontare con personale di una specifica unità organizzativa (Settore o Centro operativo).

L'adesione e la rinuncia alla reperibilità di 2° livello avviene su base volontaria del singolo dipendente.

consorzio della bonifica
Renana

Alla reperibilità di 2° livello sono interessati i dipendenti con qualifica di impiegato tecnico e di operaio inseriti nei Settori Difesa Idraulica e irrigazione, nei Settori difesa del suolo e bonifica montana, nonché nei Settori Impianti e nell'Azienda agraria.

Qualora un dipendente non possa garantire temporaneamente (per malattia prolungata, infortunio, problemi famigliari ecc.) o definitivamente la propria disponibilità per la reperibilità di 2° livello, dovrà comunicarlo con la massima tempestività al Settore Personale e Controllo di gestione.

La reperibilità di 2° livello è imperniata sui Centri operativi per i due Settori Difesa idraulica e Irrigazione.

L'obiettivo è di disporre di tre dipendenti per ogni Centro operativo dei Settori Difesa idraulica e irrigazione e per i settori Impianti tecnologici e elettrici da nominare quali Referenti per la reperibilità di 2° livello.

Per ognuno dei due Settori Difesa del suolo e bonifica montana e per l'Azienda agraria i Referenti dovranno essere in numero di due.

I Referenti indicati ai due commi precedenti forniscono una prima risposta alle richieste eventualmente provenienti da strutture esterne, quali Amministratori comunali e/o provinciali, da Rappresentanti di aziende ed Associazioni, incanalando nel modo più agevole e appropriato tali richieste verso il Servizio di reperibilità di 1° livello o attivando le risorse della propria unità organizzativa.

È inoltre competenza dei Referenti di cui sopra operanti nell'Area di pianura monitorare in continuo le condizioni meteoriche e i livelli dei canali, interloquendo con il Responsabile del turno di reperibilità di 1° livello, con i Capi Settore, con i Dirigenti e con i Colleghi, fornendo ai medesimi informazioni, conoscenze, opinioni, pareri, al fine di affrontare al meglio le situazioni indicate all'art. 7, comma 1.

I Referenti per la reperibilità di 2° livello si rendono infine disponibili a entrare in servizio a fronte di una chiamata da parte del Responsabile del turno di reperibilità di 1° livello, dei Capi Settore, dei Dirigenti e dei Colleghi.

consorzio della bonifica
Renana

Le figure definite ai commi precedenti devono garantire, con le modalità che riterranno opportune, che nelle unità organizzative (Settori e Centri operativi) su cui è imperniata la reperibilità di 2° livello vi sia almeno un Referente disponibile, affinché la reperibilità di 2° livello sia permanentemente attiva 24 ore al giorno.

Tutti gli altri dipendenti dei settori Difesa, Bonifica montana e Impianti non nominati Referenti dovranno, una volta rintracciati e se disponibili, entrare in servizio con la massima tempestività per assolvere al Servizio di Sicurezza Idraulica nelle fasi di Piena e di Allarme, ovvero quando i Referenti lo riterranno necessario.

I dipendenti inquadrati nell'Azienda agraria iscritti nella reperibilità di 2° livello dovranno intervenire, oltre a quanto specificato sopra, anche in caso di situazioni ambientali interessanti le aree di pertinenza dell'Azienda stessa.

Le parti danno atto che qualora l'adesione alla reperibilità di 2° livello scenda al di sotto delle 30 unità di personale il servizio viene sospeso, in tale caso il Consorzio procederà a potenziare adeguatamente la reperibilità di 1° livello come previsto all'art. 55 del vigente CCNL.

Art. 11 – Reperibilità in occasione della stagione irrigua

Dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno è attivato un servizio di reperibilità specificatamente finalizzato a garantire anche al di fuori dell'ordinario orario di lavoro il corretto funzionamento del sistema di gestione della risorsa idrica in risposta alle esigenze provenienti dai consorziati.

Al fine di garantire quanto sopra, la reperibilità di 2° livello viene potenziata, per il suddetto periodo, aggiungendo:

consorzio della bonifica
Renana

- dei dipendenti con qualifica operaia dei Settori i Difesa idraulica ed irrigazione centrale e occidentale/orientale con mansioni di "acquarolo";
- dei dipendenti con qualifica operaia del Settore Impianti elettrici e informatica con mansioni di elettricista.

Le persone sono individuate a inizio stagione dai Capi Settore, i quali dovranno, durante la stagione irrigua, garantire la disponibilità delle risorse umane di loro competenza nel rispetto dei criteri cui è informato il Servizio di reperibilità della Renana.

Il personale destinato alla reperibilità per la stagione irrigua è coordinato dai Collaboratori per la reperibilità di 1° livello e dai Referenti di 2° livello.

A tutti i dipendenti inseriti nel servizio di reperibilità di 1° livello è fatto obbligo di trattenere presso la propria abitazione l'auto consortile, avendone la massima cura e utilizzandola per i fini strettamente di servizio.

Art. 12 – Indennità corrisposte per il servizio di reperibilità

Il compenso attribuito alle figure organizzative impegnate, ai sensi dei precedenti art. 9 e 10, nella reperibilità di 1° e 2° livello è stabilito, anche in relazione all'applicazione dei minimi contrattuali previsti per tale attività, come segue:

1. Responsabile del turno di reperibilità, € 110,00 settimanali per ogni turno effettuato;
2. Collaboratore, € 110,00 settimanali per ogni turno effettuato;
3. Operaio, € 35,00 per ogni turno effettuato nei fine settimana; saranno inoltre applicati gli importi minimi Contrattuali in occasione di singole giornate di reperibilità per festività o altro.
4. Il compenso attribuito ai Referenti per la reperibilità di 2° livello di cui all'art. 10 del presente Accordo è stabilito in € 70,00 mensili per 14 mensilità.

Al personale iscritto nella reperibilità di 2° livello non nominato Referente ai sensi del precedente art. 10, è riconosciuto una indennità mensile pari a € 40,00 per 14 mensilità.

Ai dipendenti inseriti nel Servizio di reperibilità per la stagione irrigua è riconosciuto, per la durata indicata al precedente art. 11, comma 1, un compenso lordo mensile di € 40,00 aggiuntivo dell'indennità prevista al comma precedente. Tale indennità verrà altresì corrisposta al personale individuato al precedente punto "d".

Per entrambi i livelli di reperibilità, nel caso in cui il dipendente venga effettivamente chiamato in servizio, oltre agli importi indicati sopra sarà riconosciuto il compenso Contrattuale per le ore di lavoro straordinario.

CAPO IV
Premio di risultato

Art. 13 – Obiettivi e criteri per la valutazione

Ai sensi dell'art. 154 del vigente CCNL viene corrisposto un premio di risultato correlato ai risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi volti all'incremento di produttività e al miglioramento dei servizi resi alla contribuenza.

Gli obiettivi e i criteri per la determinazione del premio di risultato da riconoscere al singolo dipendente sono stabiliti come segue.

1. Riscossione dei ruoli consortili

Un attento controllo delle cartelle emesse, una costante verifica circa la funzionalità della rete degli operatori incaricati della riscossione, il puntuale monitoraggio sulla situazione dei pagamenti, il tempestivo ed efficace sollecito ai contribuenti inadempienti, porta ad un più elevato incasso dei ruoli consortili e ad una diminuzione dei costi relativi al complessivo processo di riscossione:

consorzio della bonifica
Renana

- € 50.000,00 se viene riscosso almeno il 95% del valore degli avvisi di pagamento emessi;
- € 42.500,00 se viene riscosso almeno il 92% del valore degli avvisi di pagamento emessi;
- € 35.000,00 se viene riscosso almeno il 88% del valore degli avvisi di pagamento emessi.

2. Rimborso spese per attività lavorativa in concessione

Quota di rimborso delle spese a seguito dell'attività lavorativa in concessione iscritta nel bilancio di previsione:

- 10% della quota effettivamente realizzata dell'attività lavorativa se questa raggiunge almeno il 80 % di quanto iscritto a preventivo.

3. Risultanze positive dell'esercizio finanziario

Ammontare pari al 10% dell'eventuale avanzo complessivo di bilancio registrato in occasione del Conto consuntivo, con limite massimo di € 100.000,00.

4. Risparmio idrico

Al momento della attestazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi quantitativi indicati sopra, il Consiglio di amministrazione esprimerà, in ogni caso, una autonoma valutazione circa il conseguimento dell'obiettivo di risparmio idrico in coerenza con gli obblighi normativi e gli indirizzi stabiliti dall'Ente, attribuendo a tale risultato un valore economico di € 20.000,00.

consorzio della bonifica
Renana

Art. 14 – Quantificazione del fondo

Il Fondo unico da erogare per il 2013, 2014 e 2015 è di ammontare massimo di € 229.000,00 riferiti ai dipendenti in servizio alla data odierna; alla somma indicata vanno aggiunti gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.

All'importo previsto al precedente comma vanno aggiunti i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei parametri previsti dall'allegato "B" il cui costo sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. 15 – Determinazione del metodo di corresponsione del Fondo Unico

Il Fondo unico quantificato al precedente art. 14 comma "1" verrà così suddiviso:

- una quota di € 50.000,00 quale "Indennità di produttività", e corrisposta ai dipendenti del Consorzio in servizio alla data del presente accordo con qualifica di impiegato o operaio, inserendo una voce mensile nel cedolino paga che comunque non verrà inglobata nella retribuzione base; la ripartizione di detta quota avverrà mediante l'applicazione dei parametri contrattuali di cui all'Accordo Nazionale del 10 novembre 2008.

- una quota massima di € 179.000,00, quale "Premio di Risultato" sarà corrisposta, ai dipendenti del Consorzio con qualifica di impiegato o operaio, sulla base dei dati rilevati in sede di Conto consuntivo, relativamente alle specifiche prestazioni di attività sarà definito il livello di conseguimento degli obiettivi stabiliti al precedente art. 13 e verrà corrisposto mediante l'applicazione dei parametri contrattuali di cui all'Accordo Nazionale del 10 novembre 2008, tenendo conto dell'inquadramento al 1 gennaio dell'anno di competenza.

– I maggiori oneri di cui al 2° comma dell'art. 14 saranno ripartiti nel rispetto dei parametri di cui all'Allegato "B".

consorzio della bonifica
Renana

Art. 16 – Corresponsione del premio effettivo per il singolo dipendente

Se i dati in possesso dell'Amministrazione al 31 marzo consentono di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 13, le quote di premio di risultato variabile saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza del premio. In caso contrario il Consorzio potrà erogare, entro il 30 aprile, l'80% del premio massimo individuale conseguibile come attestato all'inizio dell'anno di competenza; il conguaglio sarà comunque effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.

CAPO V
Norme generali

Art. 17 – Giorni di chiusura aggiuntivi.

Annualmente, su richiesta delle R.S.A., l'Amministrazione valutate le esigenze di buon funzionamento dell'Ente, concorda con le R.S.A. stesse le giornate di chiusura retribuite degli uffici e dei servizi esterni, di norma in coincidenza di ponti e/o giornate prefestive, non incidenti sul monte ferie annuali.

Art. 18 – Festività soppresse

Il Dipendente assente dal lavoro per ferie, permesso, infortunio sul lavoro, assenza per donazione sangue, in giornate che coincidono con la ricorrenza di festività soppresse, conserva detta giornata per poterne usufruire successivamente per frazione di giornata (mattino o pomeriggio). La giornata del venerdì è da intendersi giornata intera non frazionabile.

Art. 19 – Permessi ordinari e banca ore

I permessi ordinari e la *banca ore* sono utilizzati con riferimento all'unità minima del minuto primo.

Art. 20 – Utilizzo mezzi pubblici

Con l'intento di contribuire concretamente alla diminuzione dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare, e nello spirito della

normativa che regolamenta la figura del mobility manager, l'Ente riconoscerà al dipendente che utilizza i mezzi di trasporto pubblici con abbonamento nominativo almeno mensile un rimborso pari al 50% del costo dell'abbonamento medesimo.

Al fine del rimborso previsto al capoverso precedente il lavoratore dovrà presentare prova documentale del titolo di viaggio. Il dipendente dovrà rinunciare al pass fornito dall'Ente per l'accesso al parcheggio aziendale.

Art. 21 – Contributo per recupero punti patente

E' previsto per tutto il personale consorziale che utilizza per motivi di servizio la vettura aziendale o il proprio mezzo privato, un contributo parziale a fronte delle spese sostenute dal dipendente stesso per il recupero dei punti patente nel caso in cui la sanzione sia irrogata in servizio e non per ragioni riconducibili alla colpa grave; il contributo è previsto anche in caso di ritiro della patente di guida. Il Consorzio contribuirà con una percentuale del 70% alla spesa necessaria al recupero dei punti.

Art. 22 – Diritti sindacali

Le Parti si danno atto che le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei reciproci ruoli con l'obiettivo di conseguire avanzate condizioni di lavoro in un contesto di efficienza, economicità e qualità nelle modalità di adempimento dei compiti istituzionali del Consorzio.

In forza di quanto previsto al precedente comma, rappresentano un presupposto ampiamente condiviso i seguenti principi :

- pari dignità fra le parti sociali;
- separazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;
- rispetto delle leggi, dei contratti e degli accordi.

Al fine di favorire l'esercizio dei diritti sindacali all'interno della Renana, le Parti stabiliscono quanto segue:

C Bortoli

consorzio della bonifica
Renana

- ✓ in caso di assemblea sindacale, l'orario di pausa pranzo per tutti i dipendenti potrà essere uniformato a seguito di esplicita richiesta avanzata dalle Rappresentanze sindacali all'interno della richiesta di autorizzazione dell'assemblea medesima;
- ✓ alle Rappresentanze sindacali è consentito autonomamente l'impiego della rete intranet dell'Ente per l'invio di materiale e comunicazioni a tutti i dipendenti;
- ✓ il diritto di cui al precedente punto potrà essere esercitato unicamente utilizzando un apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'Ente, da intendersi come bacheca virtuale alla quale tutti potranno liberamente accedere;
- ✓ in casi del tutto eccezionali, adeguatamente motivati e subordinatamente alle esigenze lavorative, potranno essere riconosciuti permessi sindacali relativi all'anno precedente, ovvero anticipare quelli dell'anno successivo, fino a un massimo di 3 giornate; il conto deve essere azzerato ogni 2 anni.

In applicazione dell'art. 91 del vigente C.C.N.L., sarà consentito agli iscritti delle singole Organizzazioni sindacali di partecipare ad iniziative promosse dalla propria Organizzazione che ricorrano con periodicità pluriennale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi, conferenze di organizzazione, eccetera. La partecipazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente subordinatamente alle esigenze lavorative; in ogni caso la contemporanea assenza dal lavoro ai sensi del presente capoverso non potrà superare il numero di 4 lavoratori oltre ai delegati sindacali.

consorzio della bonifica
Renana

Art. 23 – Assunzione di personale

In occasione della copertura di posti a tempo indeterminato o determinato l'Ente procederà ad una specifica valutazione delle persone che nei due anni precedenti abbiano già svolto presso la Renana, con compiti similari o analoghi, attività lavorative.

La valutazione prevista al comma precedente, che sarà espletata con le modalità ritenute più idonee dall'Amministrazione, è finalizzata a verificare il possesso di adeguate competenze professionali.

Art. 24 – Validità

Il presente Accordo ha validità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

C Bortoli

consorzio della bonifica
Renana

Allegato "A"

Integrativo aziendale sottoscritto in data 19 giugno 2013

Allegato ai sensi dell'art. 2 comma "3"

Indennità trasferta forfettaria: fasce (*) e valori economici

Fascie	Limiti di applicazione	Valore economico	N. dipendenti per fascia
1' fascia	Da 0 a 70 trasferte/anno	€ 10,20	46
2' fascia	Da 71 a 130 trasferte/anno	€ 12,00	29
3' fascia	Oltre le 130 trasferte/anno	€ 13,50	26

* Calcolato sulla media delle trasferte effettuate dal dipendente nel triennio 2010 – 2012.

consorzio della bonifica
Renana

Allegato "B"

Integrativo aziendale sottoscritto in data 19 giugno 2013

Allegato ai sensi dell'art. 14, comma "2"

Ruolo organizzativo	Area Contrattuale	Parametro	Parametro 2013, 2014, 2015
Impiegato tecnico/operativo	A (ex 7° 1)	184	184
	A (ex 7° 2)	159	159
	A (ex 7° 3)	159	159
Impiegato tecnico/amministrativo e impiegato amministrativo	A (ex 7° 1)	184	212
	A (ex 7° 2)	159	191
	A (ex 7° 3)	159	191
Impiegato tecnico/operativo	A (ex 6° 1)	159	159
	A (ex 6° 2)	135	135
	A (ex 6° 3)	135	135
Impiegato tecnico/operativo	A (ex 6° 1)	157	157
	A (ex 6° 2)	134	134
	A (ex 6° 3)	134	134
Impiegato tecnico/amministrativo e	A (ex 6° 1)	159	191

C Bottoli

consorzio della bonifica
Renana

impiegato amministrativo	A (ex 6° 2)	135	155
	A (ex 6° 3)	135	155
Impiegato tecnico/amministrativo e impiegato amministrativo	A (ex 6° 1)	157	189
	A (ex 6° 2)	134	154
	A (ex 6° 3)	134	154
Impiegato operativo	B (ex 5° 1)	132	132
	B (ex 5° 2)	127	127
Impiegato tecnico/amministrativo e impiegato amministrativo	B (ex 5° 1)	132	152
	B (ex 5° 2)	127	146
Capo Operaio	B (ex 5° 1)	132	132
	B (ex 5° 2)	127	127
Operaio	B (ex 4° 1)	132	132
	B (ex 4° 2)	127	127
Operaio	C (ex 4° 1)	127	127
	C (ex 4°2)	118	118
Operaio	D (ex 3° 1)	116	116
	D (ex 3° 2)	112	112

consorzio della bonifica
Renana

Impiegato tecnico/amministrativo e impiegato amministrativo	**D** (ex 3° 1)	**116**	**133**
	D (ex 3° 2)	**112**	**129**
Impiegato	**D** (ex 3° 1)	**115**	**132**
	D (ex 3° 2)	**115**	**132**
Operaio	**D** (ex 2°)	**107**	**107**
Impiegato	**D** (ex 2°)	**107**	**123**

Chiarimento a verbale:

Le parti si danno reciprocamente atto che la quota di €50.000,00 di cui all'art. 15 comma 1, titolata quale "Indennità di produttività", si considera acquisita in via definitiva nella retribuzione dei lavoratori dipendenti secondo le modalità individuate nello stesso comma "1" dell'art. 15.

C Bartoli

consorzio della bonifica
Renana

Autodichiarazione

Il Consorzio della Bonifica Renana, in persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Tamburini, unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, ai sensi della legge di stabilità 2013 (art. 1, c. 481, l. n. 228/2012), dell'art. 3 del D.P.C.M. 22/01/2013 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2013) e di quanto ivi disciplinato, della Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Circolare n. 11/E del 30/04/2013 Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2013, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.